



## STATUTO DELLA FONDAZIONE

### Articolo 1

#### *Costituzione e denominazione*

Per iniziativa del Fondatore INARCASSA, Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, è costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE ARCHITETTI E INGEGNERI LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI A INARCASSA", in sigla FONDAZIONE INARCASSA.

### Articolo 2

#### *Sede*

La Fondazione ha sede legale in Roma. Il Consiglio direttivo potrà, ove ritenuto opportuno, istituire sedi secondarie e uffici su tutto il territorio nazionale e all'estero.

### Art. 3

#### *Durata*

La durata della Fondazione è illimitata.

### Articolo 4

#### *Scopo e attività della Fondazione*

La Fondazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili debbono essere utilizzati per realizzare i fini istituzionali. La Fondazione si propone in via prioritaria di porre in essere ogni attività utile o necessaria alla tutela dell'interesse collettivo, alla promozione, sviluppo e sostegno della figura dell'architetto e dell'ingegnere che esercita la libera professione in forma esclusiva.

Tale scopo verrà svolto tramite il raggiungimento dei seguenti macro obiettivi:

1. Essere un interlocutore autorevole in grado di tutelare gli interessi di categoria anche a livello istituzionale;
2. Creare le condizioni per modificare percezione e immagine esterna del libero professionista;
3. Fornire strumenti di analisi e informazione adeguati per la comprensione dei temi di rilievo per il libero professionista;
4. Proporre attività, servizi e soluzioni utili per le diverse problematiche del libero professionista. Tali macro obiettivi saranno realizzati ponendo in essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:



- Tutela dell'interesse collettivo dei liberi professionisti attraverso ogni più opportuna iniziativa precontenziosa (istanza di parere all'Anac, diffida al ritiro in autotutela, etc.) o contenziosa (ricorso giurisdizionale) volta a contrastare l'attività delle amministrazioni che risultasse affetta da vizi di legittimità pregiudizievoli degli interessi della categoria di cui la Fondazione è ente esponentiale.
- Promozione e sviluppo dei rapporti con la società civile, la politica, l'università, le altre libere professioni, i rappresentanti di altre categorie, i mezzi di comunicazione, interloquendo ad ogni livello istituzionale e promuovendo le proprie proposte su tutti i temi di architettura e ingegneria; promuovendo rapporti di carattere internazionale, anche con enti e fondazioni straniere; promuovendo relazioni con il mondo accademico e scientifico per il conseguimento dei propri obiettivi,
- Promozione della libera professione che si realizzerà diffondendo la cultura della ingegneria e della architettura, con iniziative volte al sostegno degli architetti e ingegneri che svolgono la libera professione esercitata in forma esclusiva; promuovendo, istituendo, sviluppando, realizzando e patrocinando manifestazioni, eventi culturali, giornate di studio, convegni e seminari, dibattiti pubblici, trasmissioni televisive, radiofoniche e multimediali nel campo delle materie di competenza degli architetti e degli ingegneri liberi professionisti, valorizzandone l'attività.

#### Articolo 5

##### *Attività strumentali accessorie e connesse*

La Fondazione potrà intraprendere inoltre tutte le iniziative e attività idonee a favorire l'attuazione dei suoi fini istituzionali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Compiere qualsiasi operazione, assumere tutte le iniziative, stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altro, stipulare convenzioni di qualsiasi genere con imprese ed enti pubblici o privati anche trascrivibili nei pubblici registri, che siano considerate idonee a favorire la concreta attuazione dei fini della Fondazione e delle attività che ne costituiscono l'oggetto, l'assunzione di finanziamenti a breve o a medio termine, la stipulazione di convenzioni per l'affidamento a terzi di studi, ricerche o di parte delle attività connesse e strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione;
- Costituire, acquisire, detenere o assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni e interessenze in società di qualunque tipo, associazioni o fondazioni, consorzi o enti aventi scopi analoghi, connessi o affini al proprio, e comunque compatibili con il conseguimento delle finalità sociali della Fondazione, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, alla promozione della architettura e della ingegneria;



- Coordinarsi con altri enti operanti nel settore, aggregare altri organismi per rendere più efficace la propria azione;
- Amministrare e gestire i beni mobili e immobili di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- Svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore articoli accessori di pubblicità (gadgets e simili);
- Acquisire e cedere, anche su licenza, marchi, brevetti e altri diritti di privativa inerenti all'attività svolta;
- Effettuare fornitura di Servizi che si realizzerà facilitando lo sviluppo professionale; fornendo servizi di consulenza e assistenza legale e fiscale, avviando e realizzando iniziative e servizi utili nell'esercizio della libera professione.
- Favorire il coinvolgimento dei professionisti in ambito territoriale su progetti specifici di interesse della categoria.
- Svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi.

#### Articolo 6 *Patrimonio*

Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) Dal fondo di dotazione iniziale costituito dai conferimenti in danaro, beni mobili e immobili o altra utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione, effettuati dal Promotore Fondatore all'atto della costituzione ed espressamente destinati a Patrimonio della Fondazione;
- b) Dai conferimenti in danaro, dai beni mobili o immobili che pervengano alla Fondazione dagli Aderenti quali contributo di ammissione dei medesimi alla Fondazione, ed espressamente destinati a Patrimonio della Fondazione;
- c) Dai contributi e dalle elargizioni di enti e di privati con espressa destinazione ad incremento del Patrimonio;
- d) Dagli avanzi di gestione nonché le rendite non utilizzate che tramite delibera del Consiglio Direttivo possono essere destinate ad incrementare il Patrimonio;
- e) Dai contributi attribuiti al Patrimonio dallo Stato, dall'Unione Europea, da Enti territoriali ed altri enti pubblici e persone fisiche e giuridiche private.

Tale patrimonio potrà inoltre essere integrato tramite contributi volontari del Promotore Fondatore.

Il Consiglio Direttivo disporrà gli interventi necessari per la corretta gestione del patrimonio.



## Articolo 7 *Fondo di gestione*

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a) Dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima
- b) Da lasciti derivanti da atti di liberalità o successioni per causa di morte che non siano espressamente destinati al Patrimonio;
- c) Da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dall'Unione Europea, da Enti territoriali ed altri enti pubblici e persone fisiche e giuridiche private;
- d) Dagli ulteriori contributi volontari del Promotore Fondatore e degli Aderenti, non specificamente destinati ad integrare il patrimonio della Fondazione;
- e) Dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie strumentali e connesse.

Il fondo di gestione della Fondazione è impiegato per il funzionamento della Fondazione medesima e per il raggiungimento dei suoi scopi.

## Articolo 8 *Bilancio di Esercizio*

1. L'esercizio annuale ha inizio il primo aprile e termina il 31 marzo.
2. Dopo la chiusura dell'esercizio il Presidente predispose il progetto di bilancio di esercizio e la relazione di missione che dovranno essere approvati entro il 31 (trentuno) di luglio. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione dei documenti di bilancio e della relazione di missione potrà essere procrastinata entro il 30 (trenta) settembre.
3. Il bilancio è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.
4. La relazione di missione, contenente anche in apposita sezione le movimentazioni monetarie dell'esercizio, illustragli obiettivi perseguiti, gli interventi realizzati evidenziando i risultati conseguiti.
5. Il progetto di bilancio e la relazione di missione sono trasmessi al Collegio dei Revisori almeno 30 (trenta) giorni prima della data di convocazione del Consiglio Direttivo chiamato ad approvarli.
6. Il progetto di bilancio, con la relazione di missione e la relazione del Collegio dei Revisori, sono trasmessi ai componenti del Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima della data di convocazione del Consiglio Direttivo chiamato ad approvarli.



## Articolo 9

### *Bilancio programmatico previsionale*

Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo approva il documento programmatico previsionale relativo all'esercizio successivo, indicando le prevedibili risorse a disposizione, gli obiettivi che si intendono perseguire e gli strumenti per realizzarli. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione potrà essere procrastinata entro il 31 maggio. Il progetto di documento programmatico previsionale è trasmesso almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione del Consiglio chiamato ad approvarlo.

## Articolo 10

### *Partecipanti alla Fondazione*

- Promotore Fondatore;
- Aderenti;

## Articolo 11

### *Promotore Fondatore*

E' Promotore Fondatore, in considerazione dell'intervento alla costituzione della Fondazione: INARCASSA, Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti. Al Promotore Fondatore è riservata la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo così come indicato all'art. 14 (quattordici).

## Art.12

### *Aderenti*

Potranno acquisire la qualifica di Aderenti le istituzioni, gli enti, le entità economiche pubbliche e private la cui attività sia connessa alla libera professione svolta in forma esclusiva ed alla organizzazione funzionale della attività di architetto ed ingegnere. L'acquisizione di tale qualifica sarà subordinata alla erogazione di un contributo determinato dal Consiglio Direttivo e previa delibera di ammissione adottata dal Consiglio Direttivo medesimo.



## Articolo 13

### *Organi della Fondazione*

Gli organi della Fondazione sono:

- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente della Fondazione;
- Il Vice Presidente
- Il Collegio dei Revisori.

## Articolo 14 Consiglio Direttivo

### *Composizione – Nomina*

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo. L'onorabilità, l'iscrizione ad INARCASSA e quanto disposto dall'art. 2382 del Codice Civile costituiscono i requisiti necessari per la nomina a componente del Consiglio Direttivo. La perdita di uno di questi requisiti determina l'automatica decadenza dall'incarico che sarà accertata dal Consiglio Direttivo stesso.
2. Il Consiglio direttivo è composto da 7 (sette) componenti nominati dal Promotore Fondatore
3. Dei 7 (sette) componenti 4 (quattro) saranno indicati dal Comitato Nazionale dei Delegati e 3 (tre) dal Consiglio di Amministrazione di INARCASSA.
4. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.

## Articolo 15

### *Consiglio Direttivo*

#### *Durata - Decadenza – Sostituzione*

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono nominati per un triennio e restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono esercitare tale ruolo per non più di due mandati consecutivi. Nel caso in cui durante detto periodo uno o più di essi vengano



a mancare dovranno essere sostituiti secondo le medesime modalità di nomina e fermo restando che il subentrante rimane in carica per il restante periodo della durata del Consiglio Direttivo. In tale ipotesi il Consiglio direttivo continuerà ad operare validamente con il numero dei componenti rimasti in carica.

Non è prevista la sostituzione dei componenti negli ultimi 6 (sei) mesi di carica del mandato.

Qualora durante il triennio venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo deve intendersi decaduto e si dovrà provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il componente il Consiglio Direttivo che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive decade dall'incarico.

Al Presidente, al Vice Presidente ed ai Consiglieri, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate, sono corrisposte una indennità di carica annuale e un gettone di presenza. Le entità dell'indennità e del gettone di presenza sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione del Promotore Fondatore.

## Articolo 16

### *Consiglio Direttivo – Funzioni e Poteri*

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della Fondazione.

In particolare, a titolo esemplificativo, provvede a:

- deliberare in merito all'ammissione e all'esclusione degli Aderenti;
- realizzare le iniziative della Fondazione;
- curare la gestione operativa ed amministrativa della Fondazione;
- decidere sugli investimenti del Patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
- deliberare sull'accettazione di eredità, legati, donazioni, contributi e lasciti, nonché sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili ed immobili;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- effettuare tutti gli altri atti necessari alla gestione della Fondazione.

Il Consiglio direttivo può delegare parte dei poteri ad esso attribuiti ad uno o più componenti dello stesso.



Articolo 17  
*Consiglio Direttivo – Riunioni*

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede della Fondazione o nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione, almeno ogni tre mesi e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno quattro dei suoi componenti o dal Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal consigliere all'uopo delegato.

L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del luogo della riunione, del giorno e dell'ora e degli argomenti posti all'ordine del giorno, è inviato via posta elettronica o posta elettronica certificata o via fax almeno tre giorni prima della riunione. In caso di urgenza è inviato almeno il giorno prima via posta elettronica, posta elettronica certificata o fax.

Le riunioni saranno comunque valide anche se non convocate con l'osservanza delle modalità prescritte purché vi partecipino tutti coloro che hanno titolo di parteciparvi.

E' ammessa la partecipazione per audio o video conferenza purché sia possibile accertare l'identità degli intervenuti e sia garantita a costoro la possibilità di intervento. In tale caso la riunione si considererà svolta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione scelto dal Presidente anche tra persone estranee al Consiglio stesso. Delle riunioni viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno quattro componenti in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le modifiche dello statuto devono essere approvate con il voto favorevole di almeno 5 (cinque) componenti il Consiglio Direttivo.

Articolo 18  
*Il Presidente della Fondazione*

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione e la firma della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio, con tutti i poteri ad esse relativi, ivi compreso il potere di nominare procuratori generali e speciali, determinandone le attribuzioni ed i poteri di rappresentanza, nonché nominare difensori.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;





- esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione;
- promuove i contatti e le relazioni anche di carattere internazionale volte ad affermare e a qualificare la Fondazione nel raggiungimento degli scopi istituzionali;
- firma tutti gli atti della Fondazione;
- predispone lo schema di bilancio;
- propone al Consiglio le eventuali modifiche statutarie;
- dà impulso ed esercita le attività rappresentative delle categorie degli architetti e degli ingegneri liberi professionisti, sviluppando i rapporti ed interloquendo con tutte le autorità pubbliche presso le quali è possibile e/o necessario promuovere e tutelare la figura dell'architetto e dell'ingegnere che svolgono la libera professione in forma esclusiva.
- sorveglia il buon andamento della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento le funzioni del Presidente sono assunte dal Vice Presidente.

#### Articolo 19 *Collegio dei Revisori*

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio di Amministrazione del Promotore Fondatore fra persone di elevata professionalità iscritte nell'Albo dei revisori contabili.

Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni, fino all'approvazione del bilancio di esercizio del terzo anno del loro mandato, ed è rieleggibile.

Il Collegio dei Revisori elegge al suo interno un Presidente.

Il Collegio dei Revisori vigila sulla gestione economico-finanziaria della Fondazione, accertando la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminando le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, esprimendo il proprio parere tramite redazione di apposite relazioni, ed effettua le verifiche di cassa.

Delle riunioni viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

I componenti del Collegio dei Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto e senza rilevare ai fini della costituzione della maggioranza.

Al Collegio dei Revisori effettivi è corrisposto un emolumento annuale nonché un gettone di presenza alle riunioni del Consiglio Direttivo stabiliti dal Consiglio di Amministrazione del Promotore Fondatore.



Articolo 20  
*Recesso ed Esclusione*

Gli Aderenti possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Tale recesso avrà efficacia allo scadere dell'anno solare in cui viene esercitato.

L'esclusione di un Aderente richiede il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo e può essere proposta in caso di grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri nascenti dal presente statuto o per condotta incompatibile con le finalità della Fondazione.

Per le persone giuridiche l'esclusione avrà luogo anche a cagione di:

- trasformazione, fusione e scissione;
- estinzione dell'ente;
- messa in liquidazione dell'ente;
- fallimento o apertura di procedure concorsuali.

Il Fondatore promotore non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione

Articolo 21  
*Libri Sociali e Registri Contabili*

I libri sociali ed i registri contabili che la Fondazione deve tenere, fatti salvi altri registri la cui tenuta è richiesta obbligatoriamente dalla legge, sono:

- 1) Libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- 2) Libro dei verbali del Collegio dei Revisori;
- 3) Libro giornale della contabilità;
- 4) Libro degli inventari.

Tali libri devono essere numerati, timbrati e firmati dal Presidente in ogni pagina

Articolo 22  
*Estinzione della Fondazione*

In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli, nonché in caso di estinzione della Fondazione per causa determinata, il Consiglio Direttivo, con la maggioranza di due terzi dei componenti



il Consiglio, delibera lo scioglimento della Fondazione e la sua messa in liquidazione nominando da uno a tre liquidatori e determinandone i poteri.

Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo della Fondazione sarà devoluto al Promotore Fondatore ovvero ad altre fondazioni o enti aventi finalità analoghe, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Articolo 23

##### *Norma di Rinvio*

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le norme del codice civile e le norme di legge vigenti in materia."